



DIRETTIVA n. 4 del 9 marzo 2021

ALL'UFFICIO TECNICO

c.a. del Responsabile PO Ing. Marco Pistelli
e del Responsabile PO Arch. Davide Costaioli

e p.c. Al N.d.V.P. Dott. Marco Mattei

OGGETTO: Abusi edilizi - Obbligo procedimento istruttorio a seguito di istanze dei privati volto a sollecitare l'esercizio del potere di controllo e sanzionatorio.

In materia edilizia si ritiene utile segnalare a quanti in indirizzo una recente sentenza resa dal Tar Campania - Sez. VI n. 3310 del 22 luglio 2020, afferente l'obbligo di attivazione di un procedimento istruttorio in capo all'Amministrazione in caso di segnalazione/esposto per presunto abuso edilizio da parte dei privati.

In particolare, il Giudice Amministrativo afferma che l'obbligo di attivarsi in tal senso oltre che nei casi espressamente previsti da una norma, sussiste anche in ipotesi ulteriori ovvero nelle quali si evidenziano specifiche ragioni di giustizia ed equità che impongono l'adozione di un provvedimento.

Il principio ricavabile dalla giurisprudenza in esame è quello **che in presenza di un'istanza/esposto, finanche anonimo qualora contenente precise indicazioni atte alla indubbia individuazione del (presunto) abuso e/o dei soggetti che vi abbiano dato esecuzione, sussiste un obbligo giuridico in capo al responsabile del procedimento di attivare i dovuti accertamenti per l'utilizzo di poteri repressivi da parte della P.A. e di fornire, obbligatoriamente, le ragioni della mancata adozione delle misure repressive e/o sanzionatorie (oppure, adottare le stesse) evitando così che il privato debba rivolgersi direttamente al Giudice per la condotta silente della P.A.**

Per ultimo, nella predetta sentenza, che ad ogni buon fine si allega in copia, viene affermato che il comportamento inerte dell'amministrazione deve ritenersi contrastante con i principi di buon andamento, giustizia ed equità richiamati dalla giurisprudenza, a maggior ragione dopo che l'art. 2, comma 1, legge n. 241/1990, nella versione a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 190/2012, ha sancito l'obbligo della P.A. di provvedere -seppur con motivazione in "forma semplificata" con un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo persino nei casi in cui l'istanza sia inaccoglibile per la "manifesta inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda", superando l'impostazione tradizionale che riteneva, per ragioni di economicità dell'azione amministrativa, che in tali ipotesi fosse del tutto inutile provvedere.



Città di Anzio

Medaglia d'Oro al Merito Civile

La presente costituisce direttiva in materia di anticorruzione con richiesta di diffusione a tutti i responsabili di procedimento dell'Area Tecnica.

Distinti saluti

Il Responsabile PO
Dott.ssa F. Mafri

Il RPTC
Il Segretario Generale
Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello